



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 17 gennaio 2012

Prot. 621/FM

Spett.li
C.R.A.
LORO SEDI

Spett.li
Sezioni A.I.A.
LORO SEDI

Oggetto: Circolare L.N.D. n. 12/2004 – Norme procedurali per richiesta risarcimento danni a vetture subiti da Ufficiali di Gara.

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nella circolare n. 12 del 12/11/2004 della Lega Nazionale Dilettanti recante le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.

È importante dare la più ampia diffusione agli associati circa il contenuto della suddetta circolare, allegata alla presente, al fine di consentire agli associati in attività che ne avessero titolo di presentare una richiesta risarcitoria secondo le previste modalità.

La mancata osservanza di detta circolare non darà seguito alla regolare istruttoria della pratica con la conseguente archiviazione della stessa.

L'occasione è anche per rammentare che attualmente il Rappresentante dell'A.I.A. presso la Commissione paritetica costituita insieme alla L.N.D. e al S.G.S. è il Componente nazionale Umberto Carbonari.

Si chiede ai C.R.A. e alle Sezioni di trasmettere tempestivamente la presente ai rispettivi Rappresentanti A.I.A. presso i Giudici Sportivi della Lega Dilettanti.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Francesco Meloni



Roma,

12 novembre 2004

Protocollo:

1450 CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
Regionali e delle Divisioni
della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 12

Si trasmettono, in allegato alla presente Circolare, le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subite dagli Ufficiali di Gara.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo, con cortese urgenza, di darne puntuale informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Lega Nazionale Dilettanti

Via Po, 36 - 00198 ROMA - Tel. 06 8491.3229-3459 - Fax 06 8491.3214 - e-mail: Ind.info@figc.it - Internet: www.lnd.it - P. IVA 02006911008

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato.